

Farmacia Comunale Funo s.r.l.
Via Galliera, 226 – 40050 Funo (Bologna)
Tel. e Fax. 051 861 309

Documento di Valutazione dei Rischi

Decreto Legislativo 81/2008
DM 10 marzo 1998

Revisione "1" del 03/07/2014

FLAT srl

Formazione Lavoro Ambiente e Tecnologia
Viale Ercolani 8, 40138 Bologna – Codice Fiscale 04247260377 Partita IVA 01739891206

Contenuto del documento

Questo documento contiene i risultati del processo di valutazione dei rischi da lavoro eseguito sulla base dei valori della responsabilità sociale dell'impresa e di quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza del lavoro in vigore.

Il documento è articolato nelle sezioni indicate di seguito.

Sezione	Pagina
A - Criteri di valutazione dei rischi	3
A1 - Criteri generali	3
A2 - Criteri specifici per i rischi per la sicurezza	5
A3 - Criteri specifici per il rischio di incendio	7
A4 - Criteri specifici per i rischi per la salute	8
B - Rilevazione dello stato attuale	12
B1 - Aspetti generali	12
B2 - Aspetti relativi alla sicurezza dei locali, delle installazioni, impianti e attrezzature	16
B3 - Aspetti relativi alla valutazione del rischio incendio	23
B4 - Aspetti relativi alla tutela della salute	24
C - Valutazione dei rischi	32
D - Misure di prevenzione e protezione e programma di attuazione delle azioni di miglioramento	33
D.1 - Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione	33
D.2 - Dispositivi di protezione individuale adottati in relazione a rischi non altrimenti evitabili	35
D.3 - Piano di informazione, formazione e addestramento del personale	35
Allegato I - Elenco personale in forza (alla data di redazione del presente documento)	37
Allegato II - Principali responsabilità aziendali	38
Allegato III - Elenco addetti all'emergenza (alla data di redazione del presente documento)	39

A – Criteri di valutazione dei rischi

Questa sezione del documento contiene i criteri seguiti per la valutazione dei rischi. Essa è articolata in una sottosezione metodologica generale e in tre sottosezioni specifiche dedicate al rischio per la sicurezza, al rischio di incendio e al rischio per la salute.

A.1 – Criteri generali

Come linee guida per il processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute sono stati adottati: il documento "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro", gli standard BS 8800 (2004) e OHSAS 18001 (2007) e per il rischio incendio l'Allegato I al Decreto Interministeriale 10 marzo 1998.

In particolare la valutazione dei rischi è stata articolata in modo da:

- identificare le sorgenti di pericolo;
- identificare i lavoratori (o altre persone) esposti a potenziali rischi;
- valutare quantitativamente i rischi evidenziati (se possibile);
- valutare la possibilità di totale eliminazione dei rischi o, in caso contrario, decidere sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti di riduzione dei rischi stessi;
- valutare i rischi di incendio secondo le seguenti fasi:
 - individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
 - individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
 - eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
 - valutazione del rischio residuo di incendio;
 - verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

I rischi per la sicurezza e per la salute presi in considerazione, come peraltro previsto dagli orientamenti europei, sono quelli derivanti dall'attività lavorativa e "ragionevolmente prevedibili".

I criteri seguiti nel processo di valutazione sono gli stessi indicati dalle linee guida europee:

- norme di legge;
- norme tecniche;
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
 - evitare i rischi;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - utilizzare mezzi di protezione collettivi piuttosto che individuali;
 - adeguarsi al progresso tecnico e nel campo dell'informazione;
 - cercare di garantire un continuo miglioramento dei livelli di protezione.

Per ciascuno dei pericoli di incendio identificati, come indicato nell'allegato I al punto 1.4.3 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, si è valutato se possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Per quanto riguarda le azioni derivanti dalla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute, sempre in conformità alle indicazioni delle linee guida europee, si è adottato lo schema riassunto nella tabella che segue.

Conclusioni della valutazione	Azioni conseguenti
Non vi sono elementi che attestino in modo affidabile la presenza o meno di rischi	Approfondire la valutazione, fino a raggiungere una delle conclusioni specificate in seguito
I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile	Termine della valutazione: stabilire eventuali misure per migliorare la protezione
I rischi non sono significativi al momento attuale e non si prevede che aumentino in futuro	Termine della valutazione: non sono necessarie ulteriori azioni
I rischi sono al momento sotto controllo ma è possibile che aumentino in futuro	Stabilire le precauzioni necessarie per migliorare il livello di protezione
Vi sono rischi possibili ma non ci sono prove delle conseguenze che possono derivare da questi	Paragonare le misure di protezione in atto con norme di buona tecnica. Se il paragone è negativo determinare cosa è necessario migliorare
I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali di protezione indicati dalla Direttiva Europea 89/391	Eliminare i rischi o modificare le misure di controllo in modo da conformarsi ai principi generali di protezione
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati	Identificare e porre in atto misure temporanee di protezione e valutare le esigenze a medio termine

Per quanto riguarda le azioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio, come indicato nell'Allegato I al punto 1.4.3.1 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, si sono seguiti i "Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili".

Tali criteri prevedono la possibilità di adottare una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Sono state inoltre prese in considerazione le "Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore" (All. I pt. 1.4.3.2), tali misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

A.2 – Criteri specifici per i rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza sono stati considerati in relazione alla situazione dell'ambiente, degli impianti e delle attrezzature di lavoro per ciascuna delle operazioni che vengono ordinariamente svolte.

In relazione al rischio per la sicurezza sono state quindi prese in considerazione le seguenti categorie:

- elementi strutturali;
- impianti per la produzione o l'uso di energia;
- attrezzature e macchine;
- materiali e prodotti;
- altre condizioni.

Per stimare il rischio per la sicurezza si è adottato il modello esemplificativo dello Standard BS 8800 –2004 (Appendice E). In questo modello la stima di rischio si desume dall'incrocio tra la gravità delle conseguenze di un incidente e la probabilità che questo concretamente si verifichi, come descritto nella tabella che segue.

Probabilità di accadimento di un incidente	Gravità delle conseguenze		
	Poco dannose	Dannose	Estremamente dannose
Molto improbabile	Rischio molto basso	Rischio molto basso	Rischio alto
Improbabile	Rischio molto basso	Rischio medio	Rischio molto alto
Probabile	Rischio basso	Rischio alto	Rischio molto alto
Molto probabile	Rischio basso	Rischio molto alto	Rischio molto alto

La successiva fase di valutazione dei rischi consente di ottenere un giudizio in merito al rischio analizzato: tale giudizio sarà discriminante per determinare le misure di sicurezza che eventualmente dovranno essere implementate.

Il BS 8800-2004 suggerisce di valutare ogni rischio per mezzo di tre possibili giudizi: rischio inaccettabile, tollerabile e accettabile.

Sulla base del livello di rischio si possono poi definire le azioni conseguenti come definito dalla tabella che segue, sempre ripresa dal BS 8800-2004.

Livello di rischio	Valutazione della tollerabilità	Azioni conseguenti
Molto basso	Rischio Accettabile	Nessuna azione è necessaria. Assicurarsi che i rischi siano comunque monitorati.
Basso	Rischi da tenere sotto controllo per assicurarsi che siano tollerabili o accettabili	Non sono necessarie ulteriori misure di prevenzione e protezione. Possono essere tuttavia prese in considerazione misure di controllo o implementate azioni di miglioramento a costo estremamente limitato (in termini di tempo, denaro, impegno). Azioni correttive per la diminuzione del livello di rischio hanno priorità bassa. È necessario un monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione per assicurarsi del loro mantenimento nel tempo.
Medio		Dove possibile, si dovrebbero attuare misure di prevenzione e protezione del rischio, sino a ridurlo ad un livello tollerabile o accettabile, ma il costo dovrebbe essere attentamente valutato. Le misure di prevenzione e protezione dovrebbero essere attuate in un periodo ben definito. Monitorare le misure di prevenzione e protezione per assicurarsi del loro mantenimento nel tempo, in particolare quando il livello di rischio è associato a conseguenze dannose.
Alto		Ridurre il rischio. Si dovrebbero attuare urgentemente misure di riduzione del rischio indicando un tempo di realizzazione ben definito. Può essere necessario sospendere o limitare l'attività, o adottare temporaneamente misure di prevenzione e protezione del rischio equivalenti, in attesa del completamento delle misure di riduzione. Monitorare le misure di prevenzione e protezione per assicurarsi del loro mantenimento nel tempo, in particolare quando il rischio è associato a conseguenze estremamente dannose.
Molto alto	Rischio Non accettabile	È necessario un sostanziale miglioramento nel controllo dei rischi in modo da ridurli ad un livello di tollerabilità o accettabilità. Le attività lavorative dovrebbero essere interrotte fino a quando le misure di controllo del rischio non vengono implementate e il rischio non viene ridotto. Se non è possibile ridurre il rischio il lavoro deve rimanere proibito.

A.3 – Criteri specifici per il rischio di incendio

La norma a cui ci si riferisce in questa sottosezione è il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998. Come indicato nell'Allegato I, pt. 1.3, la valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- del tipo di attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

L'Allegato I al punto 1.4 riporta i criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio:

- Identificazione dei pericoli di incendio (All. I pt.1.4.1):
 - Controllo dei materiali combustibili e/o infiammabili.
 - Ricerca di eventuali sorgenti di innesco.
- Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio (All. I pt.1.4.2).
- Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio (All. I pt.1.4.3):
 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili.
 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore.
- Classificazione del livello di rischio di incendio (All. 1 pt. 1.4.4). Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso:
 - Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: locali, lavorazioni e materiali offrono scarse probabilità di innesco e di propagazione di incendio;
 - Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: locali, lavorazioni e materiali offrono possibilità di innesco ma non di propagazione di incendio;
 - Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: locali, lavorazioni e materiali offrono possibilità di innesco e di propagazione di incendio. Rientrano in questa classe quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e di facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione.
- Adeguatezza delle misure di sicurezza (All. I pt. 1.4.5). Nelle attività soggette al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa è da ritenere che le misure attuate siano adeguate. Per le restanti attività vanno seguite le leggi e norme di buona tecnica e, se non fosse possibile si deve provvedere con misure compensative, come:
 - Vie di esodo;
 - Mezzi ed impianti di spegnimento;
 - Rivelazione ed allarme antincendio;
 - Informazione e formazione.

All'esito della valutazione dei rischi di incendio sono adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi, come indicato nell'All. 2 al punto 2.1:

- Misure di tipo tecnico:
 - Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte.
 - Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche.
 - Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte.
 - Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili.
 - Adozione di dispositivi di sicurezza.
- Misure di tipo organizzativo – gestionale:
 - Rispetto dell'ordine e della pulizia.
 - Controlli sulle misure di sicurezza.
 - Predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare.
 - Informazione e formazione dei lavoratori.

A.4 – Criteri specifici per i rischi per la salute

I diversi fattori che potrebbero determinare un danno alla salute sono stati esaminati raggruppandoli nei cinque gruppi descritti di seguito.

Agenti fisici (ad esempio, rumore, radiazioni ionizzanti e non, illuminazione, temperatura, umidità dell'aria, eccetera): si tratta di agenti tra loro diversi, ma accomunati dalla natura di grandezze di tipo fisico, misurabili quantitativamente con apposite strumentazioni.

Agenti chimici (ad esempio gas, polveri e sostanze chimiche presenti nell'aria respirata o con cui viene a contatto la cute): si tratta evidentemente di sostanze tra loro anche molto diverse, misurabili quantitativamente con appropriate tecniche e strumentazioni.

Agenti biologici (ad esempio virus, batteri, parassiti): vengono raggruppati in questa categoria tutti gli organismi capaci di indurre malattie nell'uomo, la cui presenza è di norma riconoscibile mediante appositi test, ma la cui quantificazione è piuttosto difficile.

Fattori biomeccanici (ad esempio carichi da movimentare manualmente, posizioni da assumere per prolungati periodi di tempo, movimenti ripetitivi, ecc.): si tratta di fattori di tipo tra loro diverso, accomunati dal meccanismo con cui possono determinare eventuali patologie e cioè quello di sottoporre determinati segmenti del corpo (principalmente nelle componenti articolari e muscolo-tendinee) a sollecitazioni superiori a quelle tollerabili.

Fattori relazionali: si raggruppano in questa categoria quelle caratteristiche del compito lavorativo e delle relazioni tra persone nel luogo di lavoro che possono determinare, se superano la capacità di adattamento dell'individuo, un livello di stress eccessivo, con le conseguenze negative che questo comporta. Per questi fattori, al momento, non sono disponibili limiti di riferimento definiti.

La valutazione dei rischi per ogni agente o fattore sopra descritto è stata effettuata utilizzando metodiche diverse. I risultati ottenuti sono poi stati classificati, ove possibile e per omogeneità a quanto definito per i rischi per la sicurezza, in conformità allo standard BS 8800:2004.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici quali ad esempio il rumore e le vibrazioni, per i quali la normativa vigente specifica valori limite di azione e di esposizione, si è classificato il livello di rischio (in conformità al BS 8800:2004) come specificato di seguito.

Rischio Accettabile (molto basso): quando il relativo livello è inferiore ai valori inferiori di azione (ad esempio per il rumore a 80 dBA).

Rischio Inaccettabile (molto alto): quando il relativo livello è superiore al limite di esposizione (ad esempio per il rumore superiore a 87 dBA anche con l'uso di otoprotettori).

Valori intermedi identificano rischi da tenere sotto controllo per assicurarsi che siano tollerabili o accettabili.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da esposizione ad altri agenti fisici e chimici (ad esempio gas anestetici, composti organici volatili eccetera) si è fatto riferimento ai limiti accettabili di esposizione raccomandati dalla ACGIH (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi), valutando i diversi possibili livelli come specificato nella tabella che segue.

Categoria di esposizione	Azioni conseguenti
Irrilevante: Livelli non determinabili. Tracce o livelli inferiori a un decimo del limite (Molto basso in conformità al BS 8800:2004)	Nessuna azione necessaria.
Limitato: Da un decimo a metà del limite (Basso in conformità al BS 8800:2004)	Controlli ambientali saltuari Sorveglianza sanitaria, se indicato
Medio: Da metà fino al livello limite (Medio in conformità al BS 8800:2004)	Valutazione di possibili misure di limitazione dell'esposizione Controlli ambientali e Sorveglianza sanitaria Uso facoltativo di mezzi di protezione personale
Elevato: Oltre il livello limite (Alto o molto alto in conformità al BS 8800:2004)	Interventi di prevenzione urgenti Controlli ambientali e Sorveglianza sanitaria Uso obbligatorio di mezzi di protezione personale

In alternativa alla misurazione diretta degli agenti chimici, è possibile utilizzare sistemi di valutazione del rischio basati su modelli matematici (algoritmi). Per la stima dei livelli di esposizione e quindi per la valutazione dei rischi per la salute è possibile utilizzare come riferimento il modello "MovaRisch" proposto dalle regioni Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Secondo questo modello, quando il rischio cumulativo risulti inferiore o uguale a 15, il rischio verrà classificato come irrilevante secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/08 - Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici", ovvero come molto basso o accettabile in conformità al BS 8800:2004.

Alle esposizioni ad agenti fisici o chimici per le quali non è stato stabilito un livello di esposizione accettabile si applicherà il criterio del riferimento alla massima protezione tecnicamente realizzabile (è questo, ad esempio, il caso della manipolazione di agenti chimici cancerogeni).

Alle esposizioni ad agenti biologici patogeni potenzialmente molto pericolosi (ad esempio quelli classificati nei gruppi 3 e 4 dell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 81/2008), si applicherà il criterio del riferimento alla massima protezione tecnicamente realizzabile.

Secondo quanto premesso nella sezione riguardante i criteri adottati per la valutazione dei rischi (articolo 28, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008) gli aspetti collegati allo stress lavoro-correlato rientrano nella categoria definita "Fattori Relazionali": poiché questi hanno natura diversa dagli altri agenti possibilmente nocivi presenti nell'ambiente di lavoro, anche i criteri di valutazione presentano caratteristiche peculiari che si dettagliano di seguito.

Nell'ambito della categoria definita "Fattori Relazionali" si possono identificare due tipologie di relazioni che vanno trattate separatamente, per i motivi dettagliati di seguito.

1) Relazioni tra la persona e l'attività lavorativa: comprendono essenzialmente i requisiti del compito, cioè quanto è richiesto alla persona per l'esecuzione del compito lavorativo. Tra i requisiti del compito taluni presentano caratteristiche possibilmente diverse da quelle della generalità delle attività lavorative e possono essere eventualmente collegate a conseguenze possibilmente sfavorevoli per la sicurezza e/o la salute della persona e come tali vanno valutate. Tra queste caratteristiche elenchiamo, ad esempio, il lavoro notturno o il lavoro in condizioni di isolamento, o le condizioni di monotonia dei compiti lavorativi.

2) Relazioni tra persone all'interno del luogo di lavoro: comprendono tutta la sfera delle modalità di relazione tra le persone con cui si viene a contatto per motivi di lavoro (colleghi superiori e collaboratori, clienti eccetera). Qualora queste superino le capacità di adattamento dell'individuo o assumano carattere comunque inaccettabile possono verificarsi situazioni di disagio tale da indurre nella persona conseguenze negative (citiamo ad esempio le conseguenze del comportamento violento di persone con cui si viene a contatto per motivi di

lavoro, molestie sessuali eccetera).

I fattori relazionali sono contraddistinti da alcune peculiarità che vanno specificate per comprenderne meglio la natura differente da quella degli altri fattori di rischio possibilmente presenti nell'attività lavorativa.

Mentre gli altri fattori di rischio presenti nell'attività lavorativa (ad esempio gli agenti fisici, chimici, biologici e, in parte, i fattori biomeccanici) sono essenzialmente entità esterne al soggetto, i fattori relazionali sono riconoscibili nelle relazioni che si stabiliscono tra la persona e i suoi compiti lavorativi o con le persone con cui si ha a che fare per motivi di lavoro: in questo senso il fattore diventa intrinseco alla condizione lavorativa e quindi è studiabile solo parzialmente con il tradizionale modello che si applica agli altri fattori di rischio (ovvero quello della "aggressione dall'esterno").

Altre caratteristiche peculiari dei fattori relazionali sono:

- il carattere non obbligatoriamente negativo: si vedano ad esempio le relazioni con persone che incontriamo per motivi di lavoro, che possono essere, a seconda della modalità che assumono, o caratteristiche positive o negative;
- la spiccata soggettività: fattori considerati accettabili per la maggior parte delle persone potrebbero essere vissuti negativamente da taluni soggetti;
- l'assenza di limiti di esposizione: per la maggior parte dei fattori relazionali non sono stati definiti "limiti di esposizione" nel senso tradizionale di questo termine.

Per quanto riguarda, specificatamente, lo stress-lavoro correlato, l'Accordo Europeo citato nel Decreto Legislativo 81/2008 riconosce che l'individuo "è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire diversamente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita".

Per quanto riguarda i possibili fattori di rischio l'Accordo prevede che "L'individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.)."

Per quanto riguarda invece la gestione di questi problemi l'Accordo prevede che "La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l'adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress. ... La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi. Possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta. ... Tali misure potrebbero includere, per esempio:

- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l'ambiente di lavoro,
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento,
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la

legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.”

Infine come sopra riportato, tra i fattori relazionali vanno annoverati anche quelli collegati alle molestie e/o alla violenza sul luogo di lavoro, come indicati dallo specifico Accordo Quadro europeo del 26/04/2007. L'Accordo mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul lavoro e a proteggere non soltanto la salute e la sicurezza, ma anche la dignità dei lavoratori. Esso condanna tutte le forme di molestie e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. Le imprese sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verificano. Per prevenire, identificare e gestire i problemi di molestie e violenza sul lavoro può essere opportuno accrescere la consapevolezza di dirigenti e lavoratori su questo tema anche attraverso percorsi formativi specifici.

Da ciò derivano le scelte operate per quanto riguarda la valutazione di questi fattori e le misure volte a minimizzare gli effetti possibilmente negativi, che, in assenza di linee guida specifiche, fanno riferimento al confronto con le condizioni presenti nella media delle aziende che operano nello stesso settore e a quanto concordato, in sede di contrattazione, con le organizzazioni sindacali.

B – Rilevazione dello stato attuale

Questa sezione, che contiene la rilevazione dello stato attuale della struttura, è articolata in quattro diverse sottosezioni relative agli aspetti generali, al rischio per la sicurezza, al rischio di incendio e al rischio per la salute.

B1 – Aspetti generali

Questa sottosezione del documento contiene la descrizione dell'attività aziendale e delle sue articolazioni, delle apparecchiature e delle sostanze utilizzate, del personale addetto, della documentazione aziendale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

B1.1.1 – Attività e mansioni

L'attività consiste nella vendita al dettaglio di farmaci e parafarmaci e si svolge al piano terra di un edificio di proprietà del Comune di Argelato (allo stesso piano dell'edificio è collocato l'Ufficio Anagrafe del Comune, mentre al primo piano sono ospitati ambulatori medici e una sala conferenze). La superficie coperta complessivamente utilizzata è di circa 170 metri quadrati, di cui parte adibiti a deposito e servizi. Il Comune di Argelato gestisce anche parte della manutenzione degli impianti che servono la farmacia.

L'attività aziendale è articolata nelle seguenti Aree di lavoro:

- Zona aperta al pubblico:
 - ☐ Area vendita
 - ☐ Ufficio per prenotazioni *cup*
 - ☐ Sala Prova
- Zona non aperta al pubblico:
 - ☐ Retro con armadi e scaffalature
 - ☐ Laboratorio (utilizzato solo a farmacia chiusa)
 - ☐ Servizi igienici

Le aree esterne alla farmacia sono condominiali.

Al momento della redazione del presente documento, gli addetti presenti suddivisi per mansione, sono riportati in Allegato I.

La durata media settimanale del lavoro è di 38 ore settimanali per tre farmacisti, una farmacista e l'addetta al *cup* hanno contratto part-time (24 ore), la magazziniera (interinale) lavora 28 ore a settimana.

All'addetta al *cup* è garantito un turno di lavoro così articolato: 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con una pausa dall'attività al videoterminale di almeno 45 minuti al giorno.

La farmacia è aperta al pubblico durante le seguenti fasce orarie: 8.30 -12.30, 15.30-19.30 dal lunedì al venerdì; 8.30-12.30 il sabato.

Il servizio notturno è effettuato mediante sportello una settimana ogni 7 (circa 7 turni in un anno).

Vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Zona aperta al pubblico:
 - ☐ Area vendita: computer, bilancia elettrica PesoFarma
 - ☐ Ufficio CUP: computer, stampante
 - ☐ Sala Prova: apparecchio per la misura della pressione LaTecnomedica, macchina per autotest Reflotron Plus
- Zona non aperta al pubblico:
 - ☐ Retro: computer, armadio frigo per medicinali Piardi
 - ☐ Laboratorio: Cappa Faber, aspiratore per polveri SAP4 MultiPharma, incapsulatrice manuale, fornello elettrico, bilancia Mettler Toledo

Sono presenti le seguenti sostanze chimiche: detergenti, disinfettanti e prodotti per il laboratorio. I prodotti per le pulizie vengono utilizzati da una ditta esterna che effettua tali operazioni in orario di chiusura al pubblico della farmacia. Sono inoltre presenti farmaci e parafarmaci.

B1.1.2 – Responsabilità

Le principali responsabilità aziendali, al momento della redazione di questo documento, sono indicate nell'Allegato II.

Sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza e di primo soccorso. I nominativi sono riportati in Allegato III.

In caso di emergenza tutti i lavoratori presenti devono comunque cooperare per la sicurezza propria, dei colleghi, dei clienti e del luogo di lavoro.

B1.2 – Informazione e Formazione

(Art. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

Il personale dell'azienda è stato informato mediante consegna di materiale scritto su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- le procedure aziendali in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
- i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli addetti al primo soccorso e della lotta antincendio ed evacuazione.

Il personale dell'azienda ha ricevuto una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle mansioni svolte.

Due lavoratori devono effettuare la formazione specifica. Il direttore della farmacia deve effettuare il corso di formazione per preposto.

È previsto l'aggiornamento periodico della formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2012.

La formazione del personale viene assicurata in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.

È prevista la ripetizione della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è ancora stato nominato.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative: in particolare è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed inoltre è in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento,

a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, conformemente a quanto disposto dal Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

L'addetto al primo soccorso e l'addetto all'emergenza nominati hanno effettuato il corso previsto.

B1.3 – Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(Art. 50 D.Lgs. 81/2008)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è stato ancora nominato.

B1.4 – Contratti d'appalto e d'opera. Coordinamento delle misure di prevenzione e protezione

(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)

All'interno dell'azienda possono essere presenti lavoratori dipendenti di altre aziende e/o lavoratori autonomi ai quali sono affidate le seguenti operazioni:

- Condizionamento. CPL Concordia- Via Grandi, 39 – Concordia s/Secchia (MO). Sede di Bologna: Via della Cooperazione, 30 – 40129 Bologna Tel. 051.6380611. L'appalto per la manutenzione dell'impianto è con il Comune di Argelato.
- Impianto elettrico. CPL Concordia- Via Grandi, 39 – Concordia s/Secchia (MO). Sede di Bologna: Via della Cooperazione, 30 – 40129 Bologna Tel. 051.6380611. L'appalto per la manutenzione ordinaria dell'impianto è con il Comune di Argelato.
- Pulizie ordinarie e straordinarie. Manutencoop – Via Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (Bologna) Tel. 051.3515111. Le operazioni di pulizia vengono effettuate in orario di chiusura della farmacia. Non si evidenzia un rischio da interferenza tra le attività del committente e dell'appaltatore.
- Vigilanza. Sistemi Integrati S.R.L. – Via della Barca, 26 – 40133 Bologna Tel. 051.560424.
- Deratizzazione e Disinfestazione. Anticimex Srl – Via Ettore Bugatti, 12 20142 Milano – Tel. 02.8268191 Fax 02.82681990
- Controllo estintori. Due Esse Antincendio Srl – Via Bernardi, 9 – 40050 Funo (BO) Tel. 051.6647799 Fax 051.6648183
- Impianto allarme e videoregistrazione. PVElettronica – Via Risorgimento, 53 40011 Anzola (BO) Tel. 051.736894 Fax 051.736894
- Manutenzione frigoriferi (a chiamata, controllo annuale). PI. EMME di Prati Massimo & C. S.a.S. Via Zampieri, 10 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 336.558222
- Smaltimento rifiuti da autoanalisi. Smaltec – Via Scarlatti, 32 80129 Napoli Tel. 081.7312422 – 081.5734199
- Smaltimento sostanze e smaltimenti straordinari: Se.am Italia Srl – Via A. Nardi, 1 (MO). Sede Amministrativa e stoccaggio: via Nuova, 1 40057 Cadriano (Bo). Tel 051 765 666
- Consegna e spedizione merci. I fornitori per effettuare la consegna/il ritiro di farmaci e prodotti, parcheggiano i propri automezzi nel parcheggio condominiale dove la circolazione è disciplinata dalle norme del Codice della strada. Il trasporto delle merci all'interno della farmacia non comporta rischi.

Come richiesto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 il Datore di lavoro deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- fornire a questi soggetti dettagliate informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro,

sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui i lavoratori sono esposti mediante reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori di diversi soggetti coinvolti contemporaneamente;
- elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi in caso di Interferenze (DUVRI) fra le attività delle diverse imprese.

Nei singoli contratti vengono indicati espressamente, se rilevabili, i costi relativi alla sicurezza (art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008).

B.1.5 – Documentazione

La documentazione aziendale consultata, relativa ad apparecchiature ed impianti ed agli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, è quella seguente:

- Usabilità dei locali: concessa dal Comune di Argelato.
- Schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati: disponibili in un'apposita raccolta.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (ristrutturazione integrale) del 5/12/1994: presente e custodita nell'archivio dell'Amministratore; ulteriori interventi sull'impianto elettrico effettuati in data 15/4/2002.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico della centrale termica del 2/12/1994.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento, condizionamento e impianto sanitario del 26/3/1993.

Negli ultimi tre anni non si sono registrati casi di malattie professionali.

Dati sugli infortuni avvenuti negli ultimi tre anni:

Anno	Numero	Causa
2011	1	Alzandosi per rispondere ad una chiamata notturna ha accusato sensazione di imminente perdita di coscienza con instabilità alla stazione eretta, trauma cranico lieve e trauma mano
2012	0	-
2013	0	-

Al 3 luglio 2014 non si sono registrati infortuni.

Il registro infortuni è custodito in Azienda.

B2 – Aspetti relativi alla sicurezza dei locali, delle installazioni, impianti e attrezzature

Questa sottosezione del documento contiene la descrizione degli aspetti relativi alla sicurezza delle diverse attività aziendali rispetto agli elementi strutturali, agli impianti per la produzione o l'uso di energia, alle attrezzature e macchine, ai materiali e alle sostanze utilizzate, ai rifiuti prodotti.

B2.1 – Requisiti dei luoghi di lavoro: Ambienti di lavoro (altezza, cubatura e superficie, locali sotterranei o semisotterranei, pavimenti, pareti, soffitti, finestre dei locali scale, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, microclima, temperatura dei locali, umidità, illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro)

Altezza, cubatura e superficie (Allegato IV – punto 1.2 D.Lgs. 81/2008).

I locali chiusi destinati al lavoro hanno un'altezza conforme a quella individuata dalla normativa urbanistica vigente.

La cubatura (lorda) dei locali di lavoro è non inferiore a 10 metri cubi per ciascun addetto.

La superficie (lorda) dei locali di lavoro è non inferiore a 2 metri quadrati per ciascun addetto.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Non vengono svolte operazioni di lavoro in locali chiusi **sotterranei o semisotterranei** (art. 65 del D.Lgs. 81/2008).

Pavimenti, muri, soffitti, finestre (Allegato IV – punto 1.3 D.Lgs. 81/2008).

I **pavimenti** dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

I locali di lavoro chiusi, dove le lavorazioni lo consentono, rispondono ai seguenti requisiti:

- a. sono difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente;
- b. hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
- c. sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- d. hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.

Le **pareti** dei locali di lavoro sono continue, integre, omogenee, tinteggiate a tinte chiare, lavabili dove necessario.

Le **porte vetrate** (Allegato IV – punto 1.3 D.Lgs. 81/2008) sono segnalate mediante disegni opachi. In area vendita sono presenti vetrine.

Le finestre e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati dai lavoratori in tutta sicurezza. Se aperti non costituiscono pericolo per i lavoratori.

Le finestre possono essere pulite senza pericolo per chi esegue la pulizia e per i presenti.

Non sono presenti lucernari.

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi (Allegato IV punto 1.4 D.Lgs. 81/2008).

Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile.

Le vie di circolazione esterne destinate ai veicoli sono condominiali e comunque passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni e passaggi per pedoni.

I **pavimenti e i passaggi** sono tenuti sgombri; gli ostacoli fissi lungo i pavimenti e i passaggi sono segnalati. Tutte le zone che presentano pericolo di caduta sono protette mediante misure idonee.

Le **vie e uscite di emergenza** (Allegato IV – punto 1.5 D.Lgs. 81/2008) hanno distribuzione e dimensioni adeguate, segnalate, tenute sgombre, illuminate ed hanno altezza minima di m 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. In particolare la porta di ingresso per i clienti (ad apertura elettrica) è anche utilizzata come uscita di emergenza.

Nei locali di lavoro non sono utilizzate quali porte delle uscite di emergenza saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e porte girevoli su un asse centrale.

Le porte non sono chiuse a chiave quando il luogo di lavoro è occupato.

Porte e portoni (Allegato IV – punto 1.6 D.Lgs. 81/2008).

I locali sono dotati di porte di uscita che, per numero, dimensioni ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone. In particolare i locali sono dotati di:

- una porta di accesso elettrica nell'area vendita,
- una porta blindata nella Sala Prova che conduce nella rampa di scale del condominio,
- una porta a vetri non apribile nel verso dell'esodo nel retro, dotata di cancello di sicurezza esterno, apribile nel verso dell'esodo.

Nella porta blindata che conduce nel condominio la chiave, durante l'orario di apertura al pubblico della farmacia, è sempre inserita.

I lavoratori dispongono delle chiavi di tutte le porte che risultano quindi agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Nella farmacia non sono presenti scale fisse.

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Allegato IV – punto 1.8 D. Lgs. 81/2008).

La superficie esterna alla farmacia è condominiale. I farmacisti possono recarsi, durante l'orario di lavoro, nella banca adiacente per la consegna/ritiro di contanti.

L'impresa di pulizie può sostare sotto il porticato durante il lavaggio delle vetrine (effettuato saltuariamente, circa due volte all'anno).

I fornitori per effettuare la consegna/il ritiro di farmaci e altri prodotti, parcheggiano i propri automezzi nel parcheggio condominiale dove la circolazione è disciplinata dalle norme del Codice della strada.

Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi (Allegato IV – punto 1.9.1 D. Lgs. 81/2008).

Nei locali di lavoro chiusi i lavoratori dispongono di aria salubre in quantità sufficiente. Sono presenti finestre apribili e un impianto di condizionamento, sottoposto a manutenzione periodica.

Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata è eliminato con la periodica pulizia dei filtri.

Microclima - Temperatura dei locali (Allegato IV – punto 1.9.2 D.Lgs. 81/2008).

La temperatura, tenuto conto del grado di umidità e del movimento dell'aria, nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto anche dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Le finestre nella zona *cup* hanno una schermatura adeguata (realizzata mediante tende) tale da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro.

Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro (Allegato IV – punto 1.10 D.Lgs. 81/2008).

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo tale che il tipo di illuminazione non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

È installato un impianto fisso di illuminazione sussidiaria.

B2.2 – Requisiti dei luoghi di lavoro: Ambienti di lavoro (spogliatoi e armadi per il vestiario, servizi igienici)

Armadi per il vestiario (Allegato IV – punto 1.12 D.Lgs. 81/2008).

Sono presenti armadietti individuali per gli indumenti del personale.

I locali dei **servizi igienico-assistenziali** (Allegato IV – punto 1.13 D.Lgs. 81/2008) sono separati per sesso, riscaldati, illuminati. La ventilazione è naturale. I locali dei servizi igienico-assistenziali hanno pavimenti e pareti impermeabili (fino a 2 metri), lavabili e disinfettabili, continui; sono mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia.

I **gabinetti** e i **lavabi** (Allegato IV – punto 1.13.3 D.Lgs. 81/2008) sono in numero sufficiente. I lavandini sono dotati di contenitori fissi per sapone liquido, di contenitori fissi di asciugamani monouso.

I prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati da lavoratori di una ditta esterna sono riposti in apposito armadio nel retro della farmacia.

B2.3 – Elementi strutturali: depositi

I materiali in deposito sono collocati nelle zone stabilite. Sono lasciati liberi gli accessi alle apparecchiature di controllo, quadri elettrici, mezzi di pronto soccorso, uscita di sicurezza, mezzi di estinzione incendi.

Le operazioni di immagazzinamento di materiali sono eseguite utilizzando appositi mezzi di raccolta come armadi, scaffali e casse.

Tutte le scaffalature sono fissate al muro per evitarne il ribaltamento.

B2.4 – Elementi strutturali: segnaletica di sicurezza

(Titolo V, Capo I Art. 161 – 164 e Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII - D.Lgs.81/2008)

All'interno della farmacia è presente la segnaletica prescritta dal Decreto Legislativo 81/2008 per quanto riguarda l'ubicazione e l'identificazione dei mezzi antincendio e delle vie e uscite di sicurezza.

È affisso il divieto di fumo e la planimetria con l'indicazione delle vie di esodo.

B2.5 – Impianti per la produzione o l'uso di energia: impianti elettrici

(Art 80, 81, 82, 83 D.Lgs. 81/2008)

Le apparecchiature e gli impianti elettrici dell'azienda sono progettati, costruiti, installati e utilizzati secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (art. 80, comma 1 D. Lgs. 81/2008).

Per la valutazione del rischio elettrico si sono considerate (art. 80, comma 2 D. Lgs. 81/2008):

- a) condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

È presente un quadro elettrico nel retro della farmacia.

Sono state adottate misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi e individuati i dispositivi di protezione collettivi ed individuali e le procedure di uso e manutenzione (art. 80, comma 3 D. Lgs. 81/2008). I lavoratori della farmacia non sono autorizzati ad effettuare alcuna operazione su parti elettriche.

L'impianto di messa a terra è condominiale.

È presente un impianto fisso di illuminazione sussidiaria: la ditta CPL Concordia ha effettuato a giugno 2014 il controllo di funzionalità delle luci di emergenza.

B2.6 – Impianti per la produzione o l'uso di energia: impianti a combustibile

Il riscaldamento dei locali (servizi igienici) è centralizzato. La manutenzione dell'impianto è gestita dal Comune di Argelato.

B2.7 – Impianti di condizionamento e ventilazione

È presente un impianto di condizionamento *inverter* DAIKIN installato a novembre 2013. La manutenzione dell'impianto è effettuata periodicamente dalla ditta CPL Concordia mediante contratto di manutenzione con il Comune di Argelato. La macchina è posta al primo piano dell'edificio del Comune, su di un balcone munito di parapetto.

B2.8 – Impianti per la produzione o l'uso di energia: impianti e attrezzature antincendio

Sono presenti due estintori ad anidride carbonica, situati uno nel retro e uno in area vendita. È inoltre presente nell'area vendita un estintore a polvere. Tutti gli estintori sono regolarmente segnalati e periodicamente verificati.

B2.9 – Impianti per la produzione o l'uso di energia: recipienti sottoposti a pressione

Possono essere presenti un massimo di 3 bombole da 7 litri di ossigeno compresso, custodite in posizione verticale, tenendo separate quelle cariche da quelle vuote.

Le bombole vengono maneggiate con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, non vengono esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C, non sono esposte ad una umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi.

B2.10 – Materiali e prodotti: smaltimento dei rifiuti

Sono prodotti rifiuti non pericolosi assimilabili ai R.S.U. (rifiuti solidi urbani) che vengono smaltiti dall'impresa di pulizie.

I rifiuti speciali, tossici o nocivi sono raccolti in apposito contenitore e sono smaltiti in modo appropriato, circa due volte l'anno, attraverso una convenzione con una Azienda specializzata che ha dichiarato il possesso delle necessarie autorizzazioni.

I farmaci ed i parafarmaci scaduti sono stoccati separatamente e vengono prelevati e quindi smaltiti da un'azienda specializzata al massimo due volte l'anno.

B2.11 – Attrezzature: uso delle attrezzature di lavoro

(Titolo III, capo I, Art. 69-73 D. Lgs. 81/2008)

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Le macchine sono dotate di marchio CE. Le attrezzature di lavoro sono idonee all'uso al quale sono destinate e sono periodicamente sottoposte ad idonea manutenzione e, ove previsto, calibrazione e taratura (ad esempio nel caso della bilancia Mettler Toledo utilizzata in laboratorio). È inoltre disponibile il manuale d'uso in lingua italiana.

E' presente una scala portatile costruita conformemente alla norma UNI EN 131 (Allegato XX D.Lgs. 81/2008).

I lavoratori sono stati informati che durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

In particolare vengono fornite ai lavoratori le seguenti indicazioni:

- evitare di collocare le scale su pavimenti bagnati e scivolosi o su superfici irregolari,
- riporre gli utensili entro apposite guaine o assicurarli in modo da impedirne la caduta nelle fasi di lavorazioni in cui non vengono adoperati,
- evitare di sporgersi o proiettare parti del corpo fuori del perimetro di appoggio delle scale per non incorrere nel rischio di perdita di equilibrio,
- assicurarsi che le scarpe da lavoro siano correttamente calzate per evitare storte o scivolamenti in quota.

Alcune procedure connesse all'effettuazione di test o autotest sono realizzate per mezzo di aghi (si veda punto B 4.10). Sono disponibili idonei contenitori per la raccolta, dopo l'uso, di questi strumenti.

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/1992 e sue successive modificazioni. I DPI devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Lo schema dei DPI utilizzati in struttura è riportato nel punto D.2 del presente documento.

Il lavoratore deve utilizzare i DPI per l'intero periodo di esposizione al rischio. I lavoratori vengono informati, formati ed eventualmente addestrati all'utilizzo dei DPI al momento dell'assunzione.

B2.12 - Attrezzature: mezzi di sollevamento

Non si impiegano durante il lavoro mezzi di sollevamento.

B2.13 - Attrezzature: mezzi di trasporto

Non sono in uso auto aziendali. Non sono presenti altri mezzi di trasporto.

B2.14 - Materiali e prodotti: sostanze chimiche pericolose

Durante l'attività di laboratorio condotta dai farmacisti, a farmacia chiusa, possono essere utilizzati prodotti infiammabili (ad esempio per le preparazioni alcoliche). Questi prodotti sono conservati in recipienti ben chiusi ed in quantità limitate (una bottiglia da 2 litri). Nel laboratorio non si impiegano fiamme libere. È disposto in tutto il locale il divieto di fumo.

B2.15 – Protezione da atmosfere esplosive

(Titolo XI, capo I, Art. 287-296 D.Lgs. 81/2008 e Allegato XLIX, L e LI)

Non risultano locali nei quali possano formarsi atmosfere esplosive.

B2.16 – Altre condizioni: pericoli da azioni di estranei

Per la particolare attività lavorativa è possibile il verificarsi di pericoli per i lavoratori a causa di azioni criminose compiute da terzi. Per far fronte a questi pericoli l'azienda è dotata di misure tecniche quali:

- sistemi di restrizione accessi: saracinesche elettriche a maglia (in caso di mancanza di elettricità sono apribili manualmente);
- sistema di video-sorveglianza della farmacia indicante la presenza di telecamere a circuito chiuso;
- impianto d'allarme anti-intrusione a sensori volumetrici collegato ad una società che effettua vigilanza;
- sportello per il servizio notturno con doppia apertura: in esterno è presente uno sportello metallico, all'interno uno sportello con caratteristiche antisfondamento per limitare il contatto tra il farmacista ed il cliente;
- cassaforte.

L'impianto di allarme e di videosorveglianza sono sottoposti a periodica manutenzione (2 volte all'anno) da un'azienda specializzata.

Obiettivo principale della strategia antirapina adottata dalla Farmacia di Funo è mettere in atto le più efficaci misure antirapina proprio per scoraggiarne il compimento ed ottenere, di conseguenza, il massimo grado della prevenzione.

Oltre alle misure tecniche sopra descritte, vi sono anche regole comportamentali con funzione protettiva che hanno il compito di minimizzare le conseguenze dell'esposizione all'evento. Si tratta di canoni di comportamento volti ad escludere ogni tipo di resistenza alle richieste dei criminali, nell'ottica di conformare il comportamento del personale al concetto di "*disponibilità*

passiva": non opporre resistenza ai malviventi, in situazione di minaccia alle persone, al fine di favorire una conclusione rapida dell'azione criminale, non più contrastabile senza ulteriore pericolo per le persone. I lavoratori sono stati informati di questi aspetti e del fatto che devono consegnare ai rapinatori il contante presente senza opporre resistenza (come descritto nel piano di emergenza).

B2.17 - Piano di Emergenza

E' stato redatto il piano di emergenza. Sono state elaborate apposite procedure scritte per la gestione delle emergenze.

Dai telefoni della farmacia è possibile chiamare l'esterno.

È stato fornito il dispositivo *salva la vita Beghelli* da indossare in particolare durante il turno notturno.

B.3 – Aspetti relativi alla valutazione del rischio incendio

Questa sezione del documento contiene la identificazione dei pericoli di incendio e la individuazione delle persone esposte ai pericoli di incendio.

B 3.1 - Identificazione dei pericoli

I **materiali combustibili** presenti nel luogo di lavoro sono correttamente manipolati, e depositati in sicurezza e sono rappresentati da modeste quantità di carta e di cartone (confezioni di farmaci e parafarmaci). È presente nella zona laboratorio una bottiglia da 2 litri di alcol etilico (utilizzato per le preparazioni galeniche).

Sorgenti di innesco

Le possibili sorgenti di ignizione presenti sono rappresentate da prese e attrezzature elettriche (computer e accessori, lampade, attrezzature di laboratorio eccetera) e da un quadro elettrico posto nel retro.

Non vengono usati apparecchi o impianti a fiamma libera. Nei locali è disposto il divieto di fumo.

Possono essere presenti al massimo 3 bombole di ossigeno compresso: un'atmosfera comburente abbassa il livello di energia minima di attivazione e consente lo sviluppo di incendi con velocità di fiamma molto elevata o esplosioni.

Layout

Sono state esaminate le seguenti caratteristiche del luogo di lavoro: locali, vie di fuga, segnaletica, luci di emergenza e mezzi di estinzione. Le attrezzature sono installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Sono presenti estintori in numero adeguato, opportunamente segnalati e semestralmente verificati.

Organizzazione

Il personale ha ricevuto un'informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e alle specifiche mansioni, sulle misure di prevenzione e protezione incendi, sulle vie di uscita, sulle procedure da adottare in caso di incendio, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso. Un lavoratore addetto all'emergenza ha ricevuto idonea formazione.

Rischio da atmosfere esplosive da gas, vapori, polveri

(Titolo XI, capo I, Art. 287-296 D. Lgs. 81/2008 e Allegato XLIX, L e LI)

Non risultano locali nei quali possano formarsi atmosfere esplosive.

B 3.2 – Individuazione delle persone esposte al pericolo di incendio

Oltre al personale della farmacia, sono presenti persone del pubblico: il numero di persone contemporaneamente presenti non è tale da determinare situazione di affollamento.

Sulla base della valutazione dei locali, delle lavorazioni e dei materiali impiegati che offrono scarse probabilità di innesco e di propagazione di incendio è possibile classificare la farmacia come luogo di lavoro a **rischio di incendio basso**.

B4 – Aspetti relativi alla tutela della salute

Questa sezione del documento contiene la descrizione degli aspetti relativi alla presenza, nelle diverse attività aziendali, di agenti patogeni rispettivamente suddivisi in agenti fisici, chimici, biologici, fattori biomeccanici e relazionali.

B4.1 – Agenti fisici: illuminazione

L'illuminazione naturale è presente e sufficiente. Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori. L'impianto di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

È installato un impianto fisso di illuminazione sussidiaria sia in area vendita che nel retro.

B4.2 – Agenti fisici: microclima

Relativamente alle condizioni climatiche esterne e alle caratteristiche proprie dell'attività svolta, il microclima è mantenuto entro limiti convenienti, per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione. I lavoratori dispongono di termostati per regolare la climatizzazione interna. I posti di lavoro sono protetti contro l'irraggiamento diretto eccessivo.

B4.3 – Agenti fisici: rumore

(Titolo VIII – Capo II, Art 187-197 D.Lgs.81/2008)

In base alla disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso e alla manifesta assenza di fonti di rumorosità significative, può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale a rumore (riferita a 8 ore giornaliere) e/o l'esposizione media settimanale a rumore (valutata sui giorni lavorativi della settimana) non superi i valori inferiori di azione (rispettivamente $L_{EX}=80$ dBA e $p_{peak}=112$ Pa (135 dB (C) riferito a $20\mu Pa$)).

B4.4 – Agenti fisici: vibrazioni

(Titolo VIII, capo III Art. 199-205 e Allegato XXXV - D.Lgs. 81/2008)

Non sono presenti operazioni che esponano i lavoratori a vibrazioni trasmesse al corpo intero o al sistema mano-braccio.

B4.5 – Agenti fisici: radiazioni ionizzanti

(Art 180 comma 3 D.Lgs. 81/2008 che fa riferimento al D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230)

Non sono presenti apparecchiature o materiali che comportino l'emissione di radiazioni ionizzanti. Non vengono svolte attività lavorative in locali interrati o seminterrati.

Si ritiene pertanto che il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti sia da considerarsi irrilevante.

B4.6 - Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti (laser, ultravioletti, infrarossi, microonde ecc.)

(Titolo VIII, capo IV Art 206-212 e Allegato XXXVI – campi elettromagnetici del D.Lgs. 81/2008)

(Titolo VIII, capo V Art. 213-218 radiazioni ottiche artificiali e Allegato XXXVII Parte I radiazioni ottiche non coerenti, Parte II – Radiazioni laser del D.Lgs. 81/2008)

Non sono presenti apparecchiature che comportino l'emissione di radiazioni non ionizzanti ai fini del processo lavorativo.

Si ritiene pertanto che il rischio da esposizione a campi elettromagnetici sia da considerarsi irrilevante.

B4.7 – Agenti fisici: uso di videotermini

(Titolo VII Art 172 - 177 e Allegato XXXIV - D.Lgs. 81/2008)

L'attività al videoterminale è svolta da tutti gli operatori, tuttavia non avviene in modo continuativo.

Nella zona aperta al pubblico il videoterminale è utilizzato dai farmacisti sia per effettuare la vendita dei farmaci, svolta in piedi, mediante lettura del codice a barre, sia per effettuare, nella postazione *cup*, la prenotazione degli esami, svolta da un operatore seduto.

L'attività al *cup* è più spesso svolta da una addetta con contratto part-time (24 ore settimanali) alla quale è garantito un turno di lavoro così articolato: 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, alternata ad attività non a videoterminale per almeno 45 minuti al giorno. La postazione di lavoro risulta costituita da scrivania in materiale chiaro, non riflettente ed è dotata di: schermo del computer, tastiera separata dallo schermo e mouse. Lo schermo del computer può essere regolato in modo da raggiungere una distanza dagli occhi dell'operatore almeno pari a 50 cm. Il piano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci durante la digitazione ed ha altezza da terra di 77 cm. È presente una stampante. È presente un sedile di lavoro ad altezza regolabile.

Nel retro viene effettuata, prevalentemente dall'addetta a magazzino, la consultazione del videoterminale per gli ordini dei farmaci al magazzino e per l'inserimento dei prodotti consegnati. Quest'ultima attività viene effettuata utilizzando un dispositivo a pistola, ergonomico, per la lettura dei codici a barre.

Nel retro è inoltre presente una postazione a videoterminale utilizzata per attività di *back-office*: la scrivania ha altezza da terra pari a 73 cm e presenta sedia ad altezza variabile.

È stato valutato che i posti di lavoro al videoterminale non comportino, da parte dei lavoratori, un utilizzo di tali attrezzature in modo sistematico ed abituale per almeno 20 ore settimanali.

B4.8 – Agenti chimici: prodotti e preparati

(Titolo IX – capo I, art. 221 - 232 del D.Lgs. 81/2008 e Allegati IV punto 2, XXXVIII, XL e XLIII)

Le preparazioni galeniche vengono effettuate dai farmacisti utilizzando un banco di preparazione adeguatamente allestito (cappa di aspirazione per gas e vapori, sottoposta a manutenzione, aspiratore per polveri MultiPharma Mod SAP4).

Ogni preparazione richiede non oltre 15 minuti e viene effettuata a farmacia chiusa. La frequenza delle operazioni è pari a circa 1-2 preparazioni alla settimana.

Vengono utilizzati appositi dispositivi di protezione individuale quali guanti monouso e occhiali (si veda punto D2 del presente documento).

Tutti i prodotti impiegati vengono conservati in contenitori chiusi, che recano le informazioni di sicurezza e sono custoditi in apposito armadietto presso il laboratorio della farmacia. Le schede di sicurezza tali prodotti sono custodite in apposito registro accessibile ai farmacisti.

La valutazione del rischio chimico è contenuta in un documento separato. Considerando la tipologia dei composti utilizzati, la disponibilità di dispositivi di protezione collettiva (cappe aspiranti) e di dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali) e la limitata durata dell'esposizione, si ritiene che il rischio chimico sia da considerarsi irrilevante.

In zona preparazione sono inoltre presenti sostanze o dispositivi medici che le farmacie sono obbligate ad essere provviste dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana ma che non sono mai state utilizzate nelle preparazioni galeniche effettuate dalla farmacia:

- Sodio cloruro: Solido bianco (N. CAS: 7647-14-5)
- Citrato di sodio tribasico: polvere bianca (N. CAS: 6132-04-3)
- Sodio bicarbonato: solido (N. CAS: 144-55-8)
- Potassio Ioduro: polvere bianca (N. CAS 7681-11-0)
- Iodio: solido (N. CAS 7553-56-2)
- Carbone attivo: farmaco
- Ipecacuana sciroppo: farmaco

Non essendo manipolati dal personale farmacista non sono disponibili dati per la valutazione del livello di rischio. Sono comunque presenti le schede di sicurezza (da consultare in caso di utilizzo) e sono state riportate in tabella *Conclusioni* del documento allegato al presente tutte le indicazioni di rischio e di prevenzione.

Le operazioni di pulizia ordinaria (giornaliera) e straordinaria sono eseguite da personale non dipendente in orario di chiusura della farmacia. Le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti impiegati sono comunque disponibili in apposita raccolta all'interno del Manuale di autocontrollo HACCP. I prodotti sono custoditi in apposito armadio nel retro, in scorte limitate.

B4.9 - Agenti chimici: polveri

Alcune preparazioni galeniche svolte dai farmacisti prevedono l'utilizzo di polveri, per tali operazioni sono disponibili idonei dispositivi di protezione collettiva (aspiratore per polveri MultiPharma Mod SAP4) (si veda punto B4.8).

Non sono presenti altre operazioni che esponano in modo significativo gli addetti all'inalazione di polveri.

B4.10 – Agenti chimici: cancerogeni

(Titolo IX – capo II, art. 233 - 245 del D.Lgs. 81/2008)

Ai fini di conferire una maggiore tutela ai dipendenti ed ai clienti è stato disposto il divieto di fumo in tutti i locali della farmacia.

Non vengono utilizzati altri prodotti cancerogeni.

B4.11 – Agenti biologici

(Titolo X, capo I, II e III, Art. 266-281 D.lgs.81/2008 e Allegato XLIV, XLV, XLVI, XLVII)

All'interno della farmacia è possibile effettuare alcuni test tra i quali ad esempio il test per la glicemia. I farmacisti effettuano operazioni di assistenza ai clienti nell'effettuazione del test della glicemia e altri parametri. Durante questa attività è obbligatorio indossare guanti monouso (DPI di III categoria, dotati di marchio CE e conformi alle norme UNI EN 374 (parti: 1-3); EN 420. Sono inoltre Dispositivi Medici di classe I conformi alla norma EN 455). Sono disponibili contenitori rigidi per taglienti e materiale biologico. Il "pungi dito", utilizzato dal cliente, è in plastica, monouso e presenta apposito pulsante da cui fuoriesce l'ago per forare la cute, l'ago è retrattile (non deve essere re-incappucciato) e viene gettato nel contenitore apposito subito dopo l'uso. Il sangue viene raccolto in un piccolo capillare di plastica e fatto assorbire sulla striscia analitica del test prescelto. Tutto il materiale viene poi eliminato negli

appositi contenitori. Viste le modalità di effettuazione del test (il cliente esegue autonomamente l'operazione di prelievo); l'utilizzo di aghi di sicurezza (retrattile e interno al dispositivo in plastica), monouso; la presenza di DPI e di idonei contenitori per i rifiuti biologici e data la limitata frequenza di effettuazione dell'auto-test (secondo dati forniti dalla direttrice e relativi al 2013, vengono effettuati in media 3 auto-test alla settimana) si ritiene che il rischio di esposizione ad agenti biologici sia irrilevante.

B4.12 – Fattori biomeccanici (movimentazione manuale dei carichi, posture, movimenti ripetitivi)

(Titolo VI Art. 167-169 e Allegato XXXIII D.Lgs. 81/2008)

Ogni giorno vengono scaricate da fornitori esterni, tra mattina e pomeriggio, circa 20 **casse** di prodotti farmaceutici in colonne sovrapposte, consegnate nel retro della farmacia in prossimità della zona smistamento merce. La maggior parte delle casse sono dotate di maniglie, hanno dimensioni standard di (48x30)x 26 cm di altezza ed hanno peso variabile in funzione dell'ordine richiesto, ma sempre inferiore a 10 Kg (a volte una cassa contiene una sola confezione di medicinali). In genere il vettore scompone le consegne in colonne da 5 cassette. L'attività di smaltimento delle casse è in genere svolta dall'addetta al magazzino e in caso di assenza dai farmacisti. In media tale attività viene effettuata in 1,5 - 2 ore la mattina e può essere alternata con altre attività che non comportano la necessità di movimentare carichi quali l'assistenza telefonica a clienti e fornitori e l'assistenza al cliente durante l'effettuazione di autotest (misura della pressione). Nella restante parte del turno della mattina (2-2,5 ore) l'operatore allestisce le scaffalature in area vendita o nel retro con le singole confezioni di farmaci o prodotti (di peso in genere inferiore al chilogrammo).

Le stesse operazioni vengono poi ripetute il pomeriggio.

Le operazioni di smistamento delle cassette nel retro sono in genere così articolate: l'operatore apre le casse in modo da prelevare i singoli prodotti, ne scansiona il codice a barre, mediante lettore a pistola, e li allestisce in area vendita. L'attività di scansione dei prodotti presenti in una cassa può essere effettuata in pochi secondi (ad esempio in 30 secondi se vi è un solo prodotto da scansionare) fino a 15-20 minuti se la cassetta è piena.

Per le altre cassette si procede allo stesso modo, in genere quelle situate più in basso sono prelevate e posizionate sul banco a circa 93 cm di altezza da terra.

Sulla base di queste considerazioni si può ipotizzare che vengano movimentate 10 casse in un massimo di 120 minuti la mattina e le stesse operazioni siano poi ripetute il pomeriggio.

A titolo di esempio si è valutato, utilizzando come riferimento la Norma ISO 11228-1, il caso più sfavorevole, ovvero il sollevamento di cassette dalla base della colonna (26 cm di altezza da terra) al banco (93 cm).

Parametro (Costante di Peso – CP=20 kg)	Misura	Fattore
Altezza media da terra delle mani all'inizio del sollevamento	26 cm	0,85
Distanza verticale di spostamento inizio/fine del sollevamento	67 cm	0,89
Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento	30 cm	0,83
Dislocazione angolare del peso	0°	1
Giudizio complessivo sulla presa di carico	Buona	1
Frequenza di azioni (atti al minuto) – minore di 1 ora	<0,2	1

Nel caso esaminato risultano accettabili carichi fino a 12,6 kg.

Nel caso in cui la cassetta venga prelevata dalla cima della colonna a 130 cm di altezza da terra (ipotizzando di considerare 5 casse sovrapposte) e sia posizionata sul banco risultano accettabili carichi fino a 13 kg.

Parametro (Costante di Peso – CP=20 kg)	Misura	Fattore
Altezza media da terra delle mani all'inizio del sollevamento	130 cm	0,84
Distanza verticale di spostamento inizio/fine del sollevamento	37 cm	0,94
Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento	30 cm	0,83
Dislocazione angolare del peso	0°	1
Giudizio complessivo sulla presa di carico	Buona	1
Frequenza di azioni (atti al minuto) – minore di 1 ora	<0,2	1

Poiché i carichi sollevati hanno peso inferiore a quello raccomandato dalla Norma ISO 11228-1 (Indice di Sollevamento inferiore all'unità), si ritiene che l'attività di movimentazione manuale dei carichi sia da ritenersi pienamente accettabile dal punto di vista del sovraccarico biomeccanico per il rachide (rischio molto basso).

Le operazioni di scansione dei codici a barre vengono effettuate utilizzando un lettore con impugnatura ergonomica e risultano limitate per durata nell'ambito del turno di lavoro: si ritiene pertanto che le posture, in particolare riferite alla mano e al polso e l'effettuazione di movimenti ripetuti siano da considerarsi accettabili dal punto di vista del carico biomeccanico degli arti superiori (rischio molto basso).

Non vengono normalmente svolte operazioni di traino e/o spinta di carichi.

B4.13 – Fattori relazionali (carico e qualità del lavoro, turni)

L'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che "la valutazione dei rischi ... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ... tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 Ottobre 2004".

Secondo quanto premesso nella sezione riguardante i criteri adottati per la valutazione dei rischi (articolo 28 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008) gli aspetti collegati allo stress lavoro-correlato rientrano nella categoria definita "Fattori Relazionali": poiché questi hanno natura diversa dagli altri agenti possibilmente nocivi presenti nell'ambiente di lavoro, anche i criteri di valutazione presentano caratteristiche peculiari.

Valutazione di specifici elementi e misure attuate

1. Requisiti dei compiti lavorativi

1.1 Carichi di lavoro

Il carico di lavoro medio, la sua qualità e distribuzione sono assimilabili alla generalità delle aziende che operano in questo settore.

La natura del lavoro, degli strumenti utilizzati e le possibili conseguenze di eventuali errori richiedono da parte degli addetti un elevato livello di attenzione: i carichi di lavoro sono stati proporzionati anche a questo fine, per non sovraccaricare gli addetti e conseguentemente minimizzare le possibilità di errori.

1.2. Turni di lavoro

La durata settimanale del lavoro è stabilita da contratto. I turni di lavoro sono concordati direttamente con il Datore di lavoro. Il ricorso al lavoro straordinario è limitato alle situazioni di effettiva necessità.

Presso la farmacia viene effettuato il servizio notturno una settimana ogni sette. Tale servizio viene effettuato a turno dai farmacisti, in presenza (non con reperibilità). Al fine di migliorare

la sicurezza dei lavoratori è installato uno sportello passa-farmaci, inoltre gli stessi dispongono di dispositivo *salva la vita Beghelli* ed hanno ricevuto apposite istruzioni (piano di emergenza) per gestire possibili emergenze notturne.

1.3 Servizio al cliente

La natura dell'attività aziendale si sostanzia nel servizio ai clienti e quindi nel farsi carico, da parte degli addetti, delle necessità degli stessi. Benché il servizio al cliente sia anche un'occasione di contatti personali si riconosce che lo stesso comporta per gli operatori la necessità di operare con sollecitudine ed efficienza e che talvolta questo possa essere vissuto come un elemento di rigidità del lavoro. Per minimizzare queste possibili conseguenze negative l'azienda promuove verso i clienti lo sviluppo di uno spirito di partnership e di ricerca di mutua soddisfazione, tale da facilitare lo sviluppo di relazioni positive.

2. Relazioni tra persone

2.1 Relazioni tra colleghi

L'azienda riconosce e fa propria, come condizione essenziale a tutti i livelli, il rispetto, la fiducia, la correttezza, la trasparenza. A tali valori essa richiede che si conformi, in qualunque momento e verso chiunque, il comportamento di tutti i suoi membri: i comportamenti devianti non sono tollerati e sono perseguiti se riconosciuti.

Periodicamente, almeno una volta all'anno, vengono svolte riunioni per valutare l'organizzazione aziendale, le necessità formative, la disponibilità di attrezzature e, di conseguenza, la presenza di situazioni che richiedono attenzione o interventi. Evidenza di tale attività risulta dai verbali degli incontri conservati in Azienda.

Date inoltre le piccole dimensioni dell'Azienda, il lavoratore che ne senta la necessità, può avere accesso in ogni momento ad un colloquio con il datore di lavoro. Tutte le persone hanno la possibilità (soggettiva e volontaria) di intrattenere relazioni interpersonali positive all'interno dell'azienda.

Non sono stati segnalati evidenti contrasti tra lavoratori.

2.2 Valorizzazione delle competenze

L'azienda fonda la sua capacità di successo sul mercato su una strategia che si basa sulla cooperazione di tutti i suoi membri per il raggiungimento degli obiettivi prescelti e sulla valorizzazione delle competenze di ciascuno. Una volta all'anno viene organizzato un incontro al fine di valutare le necessità formative di ciascuno: in questo modo si assicura che ciascun lavoratore possa partecipare ad uno o più corsi accreditati (ECM), pagati dall'Azienda.

Sono inoltre da considerarsi come punti di forza i seguenti indicatori:

- negli ultimi 3 anni non si sono registrati casi di malattia professionale;
- non si sono registrate lunghe assenze per malattia;
- i lavoratori sono assunti con contratto a tempo indeterminato (ampiamente segnalato in letteratura come fattore protettivo nei confronti del rischio stress lavoro-correlato). Solo una lavoratrice è interinale.

B4.14 – Primo Soccorso

La cassetta di primo soccorso contiene i presidi prescritti ed è situata nel bagno della Farmacia in un armadietto lavabile, visibile e accessibile a tutto il personale. All'interno della Farmacia sono comunque presenti presidi idonei a trattare in modo efficace qualsiasi evento che richieda un intervento di emergenza.

B4.15 – Tutela della sicurezza e della salute per le lavoratrici madri e gestanti
(D. Lgs. 151/2001 – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

Qualifica	Mansione/Attività	Caratteristica dell'attività	Compatibilità
Farmacista	Vendita a banco	Fattori biomeccanici (postura eretta per oltre il 50% del turno di lavoro)	Non compatibile con la gravidanza** Compatibile con l'allattamento
	Smistamento merci	Fattori biomeccanici (movimentazione manuale dei carichi)	Non compatibile con la gravidanza per movimentazione di carichi di peso superiore a 3 Kg Compatibile con l'allattamento poiché l'indice NIOSH è non superiore a 1
	Servizio al CUP	In posizione seduta	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento
	Attività di <i>back-office</i>	In posizione seduta	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento
	Assistenza al cliente durante l'effettuazione di autotest diagnostici	-	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento
	Preparazioni galeniche	Agenti chimici	Non compatibile con la gravidanza e l'allattamento
	Reperibilità notturna/Servizio notturno	Lavoro notturno	Non compatibile con la gravidanza e l'allattamento

** L'attività di vendita a banco risulta compatibile con la gravidanza qualora sia possibile garantire l'alternanza delle posture, in modo tale che la postura eretta sia mantenuta per meno del 50% del tempo di lavoro (ad esempio effettuando attività di servizio al CUP o di *back-office* in postazione seduta, o inserendo un opportuno sgabello per l'attività di vendita).

Qualifica	Mansione/Attività	Caratteristica dell'attività	Compatibilità
Addetto al cup	Servizio al CUP	In posizione seduta	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento

Qualifica	Mansione/Attività	Caratteristica dell'attività	Compatibilità
Magazziniere	Vendita a banco	Fattori biomeccanici (postura eretta per oltre il 50% del turno di lavoro)	Non compatibile con la gravidanza**
			Compatibile con l'allattamento
	Smistamento merci	Fattori biomeccanici (movimentazione manuale dei carichi)	Non compatibile con la gravidanza per movimentazione di carichi superiori a 3 Kg
			Compatibile con l'allattamento poiché l'indice NIOSH è non superiore a 1
	Servizio al CUP	In posizione seduta	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento
	Attività di back-office	In posizione seduta	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento
	Assistenza al cliente durante l'effettuazione di autotest diagnostici (misura della pressione)	-	Compatibile con la gravidanza e con l'allattamento

** L'attività di vendita a banco risulta compatibile con la gravidanza qualora sia possibile garantire l'alternanza delle posture, in modo tale che la postura eretta sia mantenuta per meno del 50% del tempo di lavoro (ad esempio effettuando attività di servizio al CUP o di back-office in postazione seduta, o inserendo un opportuno sgabello per l'attività di vendita).

C - Valutazione dei rischi

Questa sezione espone la sintesi della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuati nell'ambito dell'attività lavorativa.

Condizione di rischio per la sicurezza	Valutazione di accettabilità del Livello di rischio	Condizione di rischio per la salute	Livello di rischio	Condizione di rischio di incendio	Livello di Rischio**
Luoghi di lavoro	Molto basso *	Illuminazione	Molto basso	Materiali combustibili	Basso
Depositi	Molto basso	Microclima	Molto basso	Sorgenti di ignizione	Basso
Segnaletica di sicurezza	Molto basso *	Rumore	Molto basso	Layout	Basso
Impianti elettrici	Molto basso *	Vibrazioni	Molto basso	Organizzazione	Basso
Impianti a combustibile	Molto basso	Radiazioni ionizzanti	Molto basso	Persone esposte	Basso
Impianti di condizionamento	Molto basso	Radiazioni non ionizzanti	Molto basso		
Impianti e attrezzature antincendio	Molto basso	Uso di videotermini	Molto basso		
Recipienti sottoposti a pressione	Molto basso *	Agenti chimici	Molto basso o irrilevante		
Smaltimento dei rifiuti	Molto basso	Agenti cancerogeni	Molto basso		
Attrezzature di lavoro	Molto basso *	Agenti biologici	Molto basso		
Mezzi di sollevamento	Molto basso	Fattori biomeccanici	Molto basso		
Mezzi di trasporto	Molto basso	Fattori relazionali	Basso		
Sostanze chimiche pericolose	Molto basso				
Pericoli da azioni di estranei	Molto basso				
Atmosfere esplosive	Molto basso				

* Il livello di rischio sarà da considerarsi accettabile ovvero molto basso una volta attuate le misure di prevenzione e protezione nel seguito elencate (sezione D.1).

** Per quanto riguarda il rischio di incendio, sulla base della valutazione dei locali, delle lavorazioni e dei materiali impiegati che offrono scarse probabilità di innesco e di propagazione di incendio è possibile classificare i locali occupati dalla farmacia come luogo di lavoro a **rischio di incendio basso** (D.M. 10 marzo 1998).

D – Misure di prevenzione e protezione e programma di attuazione delle azioni di miglioramento

D1 - Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Condizione di rischio per la sicurezza, la salute e l'incendio	Misure di prevenzione da adottare	Misure di sicurezza equivalente adottate temporaneamente	Termine di attuazione
Documentazione: Impianto di terra	Reperire dal Comune dichiarazione di conformità e verifiche periodiche	Richiesta pratica, si è in attesa di ricevere la copia	31/12/2014
Documentazione: Impianto di condizionamento	Reperire dichiarazione di conformità dal Comune	Impianto installato a novembre 2013	31/12/2014
Documentazione: Impianto elettrico	Reperire dalla ditta CPL rapporto di corretto funzionamento delle luci di emergenza e relativo schema	Le luci sono state controllate a giugno 2014: risultano funzionanti	30/09/2014
Documentazione: Stabilità e solidità	Richiedere al Comune attestazione di stabilità e solidità antisismica dell'edificio	-	31/12/2014
Rischio elettrico	Richiedere alla ditta CPL di effettuare un controllo almeno quinquennale di tutto l'impianto; richiedere controllo degli interruttori differenziali	-	31/12/2014
Rischio elettrico	Installare un riparo laterale (ad esempio in plexiglass) per evitare che schizzi d'acqua possano colpire il quadro elettrico (per quanto dotato di sportello)	Il quadro elettrico è protetto da apposito pannello	31/08/2014
Caratteristiche di sicurezza di vetrine e porte a vetri (ad esempio quella di ingresso)	Richiedere al Comune certificazione antisfondamento (le superfici costituite da materiali non di sicurezza devono essere protette contro lo sfondamento)	-	31/12/2014
Pavimenti e passaggi	Segnalare il gradino nell'armadio porta-farmaci nel retro e la guaina passacavi in area vendita	-	31/08/2014

Condizione di rischio per la sicurezza, la salute e l'incendio	Misure di prevenzione da adottare	Misure di sicurezza equivalente adottate temporaneamente	Termine di attuazione
Uscita di emergenza	Verificare con la ditta CPL che in caso di assenza di corrente elettrica la porta rimanga aperta o sia apribile manualmente a spinta (in quest'ultimo caso apporre segnaletica sulla porta stessa)	-	31/08/2014
Rischio infortunistico e incendio	Limitare l'accumulo di materiale nel retro e nei servizi igienici	-	31/12/2014
Bombole di ossigeno	Assicurare le bombole in modo da impedirne la caduta accidentale e indicare con un cartello quali sono vuote e quali sono piene	Le bombole piene risultano già separate da quelle vuote	31/12/2014
Attrezzature di lavoro	Fornire <i>cutter</i> di sicurezza (retrattile)	-	31/09/2014
Attrezzature di lavoro	Eliminare la scala portatile bianca	Utilizzare l'altra scala portatile, conforme	31/07/2014
Segnaletica antirapina	Apporre all'ingresso della farmacia cartello indicante la presenza di telecamere a circuito chiuso	È stata apposta dal Comune una targa indicante che "l'immobile è dotato di impianto anti intrusione collegato con le forze dell'ordine"	31/09/2014
Segnaletica di sicurezza	Apporre sullo sportello del quadro elettrico l'indicazione "non utilizzare acqua su parti in tensione"	-	31/08/2014
Segnaletica di sicurezza	Apporre sul cancello posteriore il cartello "lasciare libero il passaggio"	-	31/07/2014
Procedura di emergenza	Riprogrammare il dispositivo <i>salva la vita Beghelli</i> inserendo come primo nome quello della Dott.ssa Bonetti, come secondo quello del Dott. Gualandi, come terzo quello di un farmacista	-	31/07/2014
Formazione	Formare tutto il personale farmacista sull'antincendio (4 ore), formare il preposto (8 ore), formare sulla sicurezza i 2 addetti che non hanno ancora l'attestato (8 ore)	Tutti i lavoratori hanno ricevuto la nota informativa scritta e il piano di emergenza	31/12/2014

D2 - Dispositivi di protezione individuale adottati in relazione a rischi non altrimenti evitabili

Mansione/Lavorazione	Parte del corpo da proteggere	DPI adottato
Farmacista – Per protezione da rischio chimico nell'attività di laboratorio e per protezione da rischio biologico durante assistenza al cliente nell'effettuazione degli autotest	Mani	Guanti (DPI di III categoria), dotati di marchio CE e conformi alle norme UNI EN 374 (parti: 1-3); EN 420. Sono inoltre Dispositivi Medici di classe I conformi alla norma EN 455
Farmacista – Per protezione da rischio chimico nell'attività di laboratorio	Occhi	Occhiali di protezione (EN 166)

Si valuta che non sia presente obbligo di sorveglianza sanitaria del personale dipendente.

Non è necessaria la nomina del **Medico competente** non ricorrendo tale obbligo.

D3 - Piano di informazione, formazione e addestramento del personale

Addetti	Oggetto	Termine di attuazione
Neo-assunti (se presenti)	D.Lgs. 81/2008. Emergenza	Periodicamente (entro 2 mesi dall'inizio dell'attività)
Tutto il personale	Sopralluogo emergenza incendio	Periodicamente
	Aggiornamento formazione salute e sicurezza	Periodicamente secondo quanto definito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Addetto antincendio	Corso specifico (rischio basso)	Ogni 3 anni dall'ultimo aggiornamento
Addetto al primo soccorso	Corso specifico (DM 388/2003)	Ogni 3 anni dall'ultimo aggiornamento
RLS	Corso specifico	Annualmente

Il Datore di Lavoro

Giuliano Gualandi

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Elena Severi

Elena Severi

Allegato I – Elenco personale in forza (alla data di redazione del presente documento)

Mansione	Maschi	Femmine	Totale
Farmacista	1	3	4
Impiegata – Addetta al <i>cup</i>	-	1	1
Impiegata – Addetto al Magazzino	-	1	1
Totale	1	5	6

Allegato II - Principali responsabilità aziendali

Le principali responsabilità aziendali, al momento della redazione di questo documento, sono le seguenti:

Responsabilità	Nominativo
Amministratore Unico – Datore di lavoro	Dott. Giuliano Gualandi
Direttore della Farmacia - Preposto	Dott. ssa Claudia Bonetti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (consulente esterno)	Dott.ssa Elena Severi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è stato ancora nominato.

Allegato III - Elenco addetti all'emergenza (alla data di redazione del presente documento):

Addetto antincendio (rischio basso): Dott.ssa Michela Mascolo.

Addetto primo soccorso: Dott.ssa Claudia Bonetti.